Le principali novità del Dpcm, pubblicato in G.U., con le linee guida per l'Authority

Distacchi ai morosi. Non a tutti

Servizio idrico garantito per chi è in stato di disagio

Pagina a cura DI GIANFRANCO DI RAGO

ietato privare dell'acqua i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà economico-sociale. Sono 50 i litri giornalieri ai quali si ha comunque diritto anche se non si è in regola con i pagamenti. In tutti gli altri casi di morosità il distacco del servizio idrico sarà comunque possibile soltanto superata una certa soglia di debito. Sono queste le principali novità contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 29 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 241 dello scorso 14 ottobre 2016, che tuttavia non sembrano essere direttamente applicabili agli edifici condominali.

Il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Negli ultimi anni, anche a causa della grave crisi economi-ca, si è fatta sempre più pressante l'esigenza di individuare una soluzione in grado di contemperare le opposte esigenze delle imprese fornitrici del servizio idrico, chiamate a fare i conti con continue e diffuse situazioni di morosità, e degli utenti, spesso richiesti di pagare in tempi stretti elevati importi a conguaglio o non più in grado di rientrare da debiti pregressi. Il più delle volte la reazione dell'impresa fornitrice al mancato e reiterato pagamento delle fatture è quella di interrompere l'erogazione dell'acqua al soggetto moroso. Tuttavia questo tipo di decisioni, per quanto legitti-me a livello del singolo inadempimento contrattuale, vanno necessariamente ripensate a livello collettivo e di sistema, perché posso no comportare una serie di importanti ripercussioni in tema di tutela della salute e delle esigenze alimentari

Ma in condominio la strada è in salita

Parallelamente a quanto avviene nei rapporti tra fornitore e utente, anche in condominio è possibile procedere al distacco del servizio idrico nei confronti dei condomini in mora nel pagamento delle spese comuni. Infatti uno dei deterrenti individuati dal novellato art. 63 disp. att. c.c. per combattere la morosità condominiale è proprio la possibilità di escludere il comproprietario non in regola con i pagamenti per oltre un semestre dall'utilizzazione dei beni e dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. A conti fatti, il distacco del condomino moroso dai servizi comuni, in particolar modo per acqua e riscaldamento, risulta però essere una strada poco praticabile. E questo sia per motivi tecnici (per procedere in tal senso occorre, infatti, poter agire sulle parti comuni, poiché altrimenti occorre acquisire una previa autorizzazione giudiziale a entrare con la forza nella proprietà esclusiva del condomino e provvedere a sigillare la derivazione dell'impianto comune) che giuridici (poiché si rischia di intaccare un diritto di rilevanza costituzionale come quello alla salute per tutelare un diritto di contenuto meramente patrimoniale, in molti casi capita che il giudice investito della questione blocchi l'iniziativa del condominio o indichi delle particolari modalità di esecuzione in grado di contemperare gli opposti interessi).

La novità dell'individuazione di una soglia intangibile di consumo di acqua per gli utenti morosi contenuta nel Dpcm del 29 agosto 2016 non sembra però di-rettamente applicabile al condominio, nel quale esiste un impianto comune dal quale si diramano le tubazioni che raggiungono le singole proprietà priva-te, con le conseguenti difficoltà sia di intervenire sulla singola diramazione per interrompere e/o contingentare il flusso di acqua sia di ottenere dal fornitore del servizio idrico l'applicazione dell'esimente della situazione di disa-gio economico-sociale, per sua natura relativa soltanto ad alcuni dei comproprietari che compongono la compagine condominiale. Per converso, le ricadute pratiche del suddetto principio po-trebbero rendere ancora più difficile il contrasto alla morosità condominiale. Se, infatti, per l'amministratore sarà comunque difficile, in caso di difficoltà di pagamento delle fatture per il con-sumo dell'acqua, ottenere dall'impresa fornitrice l'erogazione di un quantitativo minimo, risulterà invece probabilmente più facile per i condomini morosi ottenere tutela in giudizio per evitare il distacco della propria utenza dal servizio idrico condominiale ai sensi del citato art. 63 disp. att. c.c. Il nuovo ri-ferimento normativo del diritto ai 50 litri giornalieri sembra infatti suonare come conferma indiretta di quella giurisprudenza che garantisce la prevalen-za al diritto alla salute del condomi-no moroso sui diritti patrimoniali dei condomini in regola con i pagamenti e potrebbe essere utilizzato in giudizio come parametro di riferimento analo-gico per vietare i distacchi oppure per autorizzarli, ove tecnicamente possibile, garantendo l'erogazione alla singola utenza morosa del predetto quantitativo minimo di acqua.

dello sviluppo economico. Si è quindi in primo luogo deciso di diversificare il trattamento delle situazioni di morosità a seconda delle tipologie di utenza (domestiche residenziali, seconde case, commerciali) e di salvaguardare in ogni caso i soggetti che si trovino in condizioni socio-economiche disagiate. Per questi ultimi, tenuto conto di quanto in-dicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, si è quindi stabilito un minimo vitale di fabbisogno di acqua intangibile e pari a 50 litri al giorno per persona.

Il ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idri-Il Dpcm del 29 agosto 2016 demanda all'Autori-tà di settore il compito di provvedere a disciplinare nel dettaglio la materia. In primo luogo dovranno essere individuate le «condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale» in base alle quali le utenze domestiche residenti, anche

garantito il fabbisogno minimo giornaliero di acqua del quale si diceva (in recente intervento pubbli-co il ministro dell'ambiente, Gianluca Galletti, ha fatto espresso riferimento all'indicatore Isee), nonché le attività di servizio pubblico le cui utenze non potranno in nessun caso essere disalimentate. Al di fuori dei casi di disagio economico-sociale, per le utenze domestiche residenziali morose si potrà però procedere al distacco solo successivamente al mancato pagamento di fatture che siano comples-sivamente superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto in rela-zione al volume della fascia agevolata, che sarà presto determinate dall'Authority. Per tutte le utenze morose, inoltre, la disalimentazione potrà essere avviata solo in seguito alla regolare mes-sa in mora del debitore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi nei quali lo stesso non consenta la copertura inte-grale del debito. L'Autorità di settore, al

fine di contenere il feno-meno della morosità, dovrà quindi individuare apposicondizioni che le imprese del settore dovranno recepi-re nella propria contrattualistica volte, in generale, ad aumentare la trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza e, in partico-lare, a stabilire modalità e tempistiche di lettura dei contatori, periodicità di fatturazione, procedure di pagamento con possibi-le definizione di piani di rateizzazione, modalità di gestione dei reclami e delle controversie, individuazione delle procedure di messa in mora dell'utente, di recupero del credito, di disalimentazione delle utenze e riattivazione delle stesse in caso di successivo pagamento.

igienico-sanitarie, da un lato, di salvaguardia della risorsa idrica e della necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economicofinanziario della gestione, dall'altro. La questione è at-tualmente anche in discussione al Senato, presso il quale pende l'esame di uno specifico disegno di legge, e una prima soluzione è stata anticipata con il Dpcm in esame, adottato su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro



FAI CORRERE IL TUO BUSINESS ED AUMENTA I RISULTATI AZIENDALI

SCOPRI IN FIERA COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEI TUOI COLLABORATORI



Scanned by CamScanner